

INSEGNANTI ED INFORTUNI IN ITINERE QUALI TUTELE?

Commento alla Circolare Inail n. 23 del 23 aprile 2005

di M. Marrone e F. Vinci

SOMMARIO: 1 Introduzione. 2. Definizione. 3. Gli interventi della giurisprudenza di legittimità. 4. Il caso particolare degli insegnanti. 5. Alcune riflessioni. 6. Bibliografia richiamata.

1. *Introduzione*

L'infortunio in itinere è quell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La tematica relativa all'infortunio in itinere e le tutele ad essa correlate, risultano poco conosciute dalla maggior parte dei lavoratori; in particolare la categoria degli insegnanti non è consapevole di essere solo parzialmente tutelata dall'INAIL.

Il nostro studio si pone l'obiettivo di chiarire la definizione di infortunio in itinere come concetto generale ed in particolare per ciò che attiene la classe degli insegnanti; spiegando la normativa vigente ed offrendo così spunti per la riflessione in merito.

2. *Definizione*

L'INAIL ha istituito una guida indirizzata ai propri uffici, nella quale ha cercato di condensare le maggiori e ormai consolidate indicazioni provenienti dalle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

La guida, predisposta e diffusa nel 1999, tenta di fornire agli uffici una *definizione* certa e non sfuggente del concetto d'infortunio in itinere.

L'istituto chiarisce, in particolare, che "in itinere" è l'infortunio conseguente al rischio della strada, nel quale il lavoratore incorre percorrendo il tragitto che conduce:

- dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa, sia prima che dopo l'orario lavorativo, sia durante la pausa lavorativa per il consumo del pasto a metà giornata;
- dal luogo di lavoro a quelli di ristoro per il pranzo, e pernottamento, diversi dalla dimora abituale e viceversa;
- da un luogo di lavoro ad un altro, nei casi in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro.

Non sarebbero invece considerati infortuni in itinere e perciò sarebbero da inquadrare come infortuni in "attualità di lavoro" gli eventi che, pur conseguenza del rischio della strada, accadono nell'arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa in collegamento, diretto o indiretto, con l'esercizio della prestazione stessa.

Ancora, l'INAIL precisa quali sono le *condizioni* che devono concorrere affinché possa maturare il diritto all'indennizzo.

In primis la ricorrenza dell'occasione di lavoro, che a sua volta si realizza quando sono presenti altre due condizioni

concomitanti: trasformazione del rischio generico da strada in rischio specifico ed esistenza di un collegamento tra evento, percorso e lavoro.

Una volta riconosciuta l'esistenza delle condizioni che trasformano il rischio generico della strada in rischio professionale specifico e, ove sia riconosciuto, il nesso causale, l'iter di trasferimento costituisce la situazione di rischio oggetto della copertura assicurativa e questo sia che il lavoratore utilizzi un proprio mezzo di locomozione, sia che si trovi su un mezzo altrui.

Con l'*infortunio in itinere* si crea un modello di tutela nuovo di carattere generale (anche se inizialmente limitato) ma privo di una sua dignità normativa e ricavato dai principi dell'occasione di lavoro (art. 2 T.U. inf.). È la chiave di volta per sopperire alla lacuna legislativa, mentre l'*infortunio* nel tragitto casa-lavoro è riconosciuto solo per i marittimi (art. 6 T.U. inf.).

Il canone applicato è il seguente: attività successiva o anteriore alla vera e propria prestazione di lavoro, richiesta dalle particolari modalità di esecuzione della stessa quali imposte dal datore o da circostanze di tempo e di luogo, che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore¹.

Le principali fattispecie di *quid pluris* aggravante:

1. *Iter*: è necessario che l'*infortunio* si verifichi nel percorso diretto casa-lavoro e viceversa (senza deviazioni per ragioni estranee al lavoro o in orario non ricollegabile allo stesso)²;
2. *Veicolo*: mezzo fornito o prescritto dal datore (il lavoratore entra così

¹ Cass. civ., Sez. lav. 19 gennaio 1998, n. 455, in "Foro it" 1998, I, 781; Cass. civ., Sez. lav. 6 agosto 1997, n. 7259, in "Arch. circ.", 1977, 884; Cass. civ., Sez. lav. 12 maggio 1990, n. 4076, in "Riv. inf. mal. prof." 1990, II, 98 con nota di Alibrandi.

² Cass. civ. Sez. lav., 23 settembre 1996, n. 8396, in "Riv. inf. mal. prof." 1996, II, 897; Cass. civ., Sez. lav. 16 dicembre 1995, n.12881, in "Riv. inf. mal. prof.", 1996, II, 11; Cass. civ. Sez. lav., 30 luglio 1987, n.6625, in "Arch. civ.", 1988, 305 con nota di Alibrandi.

nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa)³; necessità del veicolo proprio: strada particolare diretta esclusivamente al luogo di lavoro con rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione⁴; carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto o orari non coincidenti con quelli di lavoro, purché la distanza tra i luoghi sia ragionevole⁵.

Secondo il recente orientamento il *rischio generico* connesso alla circolazione stradale risulta *aggravato* sulla sola base della circostanza che il trasporto sia finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro, salva l'esclusione del cosiddetto *rischio elettivo*.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, considerato che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada, ed altresì che il rischio generico connesso all'impiego dei mezzi pubblici di trasporto assume una connotazione etiologica professionale, tanto da diventare "*rischio generico aggravato*", allorché tale impiego sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, deve ritenersi l'indennizzabilità del cosiddetto *infortunio in itinere* (*infortunio* occorso in occasione dello spostamento dall'abitazione al posto di lavoro o viceversa) innanzitutto quando il lavoratore abbia fatto uso del mezzo di trasporto pubblico⁶.

Sicché in caso di utilizzo di un mezzo pubblico, l'*infortunio* sarà normalmente indennizzabile, mentre in caso di uso del mezzo proprio occorrerà che non sia possibile l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o che la distanza non sia tale da poter essere percorsa a piedi⁷.

³ Cass. civ., Sez. lav. n. 6625/1987 cit..

⁴ Cass. civ., Sez. lav. n. 6625/1987 cit..

⁵ Cass. civ. Sez. lav. n.7259/1997 cit.; Cass. civ. Sez. lav., n. 8396/1996 cit.; Cass. civ. Sez. lav., n. 12881/1995 cit.; Cass. civ. Sez. lav. n.4076/1990 cit..

⁶ Cass. civ. Sez. lav., 24 novembre 1999, n. 13097, in nuova giur. civ. comm., 1997, I, p. 752.

⁷ Cfr. Cass. civ. Sez. lav. 19 dicembre 1997, n. 12903, in "Giust. civ." 1999, I, 2793 con nota cit. di G.F.

Particolare attenzione va posta in merito al luogo nel quale si verifica l'infortunio; infatti l'infortunio in itinere, come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile, oltre che nell'ipotesi d'infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora), anche in quella d'infortunio verificatosi nelle scale condominiali o in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art.12 D.lgs. n. 38/2000) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato⁸.

La Corte di Cassazione, nell'interpretare la nozione legale di "occasione di lavoro", ritiene che il nesso di occasionalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità del danno derivatone al lavoratore, presuppone non tanto una correlazione meramente cronologica o topografica o un collegamento marginale tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, bensì richiede che questo evento dipenda dal *rischio specifico* inerente ad un atto intrinseco della prestazione lavorativa o comunque strettamente connesso al compimento di questa ed alla realizzazione della sua finalità.

Più specificamente si distingue un *rischio specifico* (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche delle funzioni lavorative a lui affidate, ed un rischio pur sempre *specifico* (ma improprio)

inerente ad attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni.

Sulla base di tali precisazioni si ritiene indennizzabile *l'infortunio in itinere* allorché l'attività strumentale e preparatoria (anteriore ovvero successiva alla vera e propria prestazione lavorativa) costituita dall'azione di spostamento sul territorio, e specificamente su strada, seguita nel compiere il percorso tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata perché indispensabile ai fini dell'espletamento della suddetta prestazione, e venga posta in essere con modalità e caratteristiche tali per cui il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, risulti incrementato ed aggravato in ragione di un *quid pluris* specificante, necessitato e collegato all'esecuzione del lavoro e tale da gravare quindi sul lavoratore in quanto tale: caso in cui l'infortunio occorso durante il tragitto su strada si trovi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli specifici obblighi lavorativi.

3. *Gli interventi della giurisprudenza di legittimità*

La tematica relativa all'infortunio in itinere, introdotto in Italia dal T.U. del 1965 soltanto per i lavoratori marittimi e per categorie di lavoratori impiegati in Africa orientale, nel 2000, con l'approvazione del decreto legislativo di riforma dell'INAIL (art.12 D.lgs. 38/2000) ha compiuto un passo in avanti verso una tutela "piena" e non soltanto sporadica e connessa a decisioni giurisdizionali in parte favorevoli al lavoratore appellante.

L'infortunio in itinere (che si verifica cioè lungo il tragitto casa - lavoro o luogo di ristoro e viceversa, o in occasione di spostamenti necessari per raggiungere eventuali altre sedi di servizio), con l'attuazione del D.lgs. 38/2000 (art. 12), rientra tra gli infortuni indennizzabili, salvo in caso di deviazioni dal percorso del tutto

Vecchio; Cass. civ. Sez. lav. 19 gennaio 1998, n. 455, in "Foro it", 1998, I, 781 con nota di V. Ferrari e in "Riv. inf. mal. prof." con nota di R.Sciotti, "Indennizzabilità dell'incidente occorso sul mezzo pubblico e giurisprudenza di legittimità: una nuova ipotesi di infortunio in itinere"; Cass. civ. Sez. lav. 21 aprile 1999, n. 3970, in questa "Rivista", 2000, 1045 con nota di G. Marando, "Diritto vivente e riforme legislative: quale epilogo per l'infortunio in itinere?".

⁸ Cass. civ. Sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9211, in Foro It., 2003, I, 2630.

indipendenti dai motivi di lavoro o comunque non necessitate, e in caso di utilizzo non indispensabile di un mezzo di trasporto privato.

La Corte Costituzionale, 3 ottobre 1990, n.429, ha affermato che *“l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è un prolungamento dell’assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura e delle modalità delle mansioni dedotte in contratto”*, e che *“il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, è coperto dall’assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro”*.

Partendo da questo principio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, ad esempio, l’indennizzo:

- con sentenza n. 4657 del 1987 ad un lavoratore investito da un’automobile nell’attesa di un collega che avrebbe dovuto accompagnarlo con la propria vettura sul posto di lavoro⁹;

- con sentenza n.4076 del 1990, ad un lavoratore mentre prestava soccorso alla vittima di un incidente stradale¹⁰;

- con sentenza n. 3756 del 1997, infine, ad un lavoratore colpito dall’improvvisa apertura dello sportello di un furgone in sosta mentre si recava al posto dove aveva parcheggiato la propria automobile¹¹.

L’INAIL affronta anche l’ipotesi dell’infortunio occorso al lavoratore, per colpa di quest’ultimo, giungendo ad affermare che gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato (negligenza, imprudenza e imperizia) non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, *“poiché la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra il rischio lavorativo e il sinistro, salvo non si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo”*. *“La colpa esclusiva del lavoratore non osta all’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli*

infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi di infortunio in itinere, il limite del rischio elettivo, inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario da parte del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito” (nella specie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore a causa di un sinistro stradale verificatosi per grave colpa del medesimo, consistente nella violazione del codice della strada e, in particolare del mancato rispetto del segnale di stop).

Un’ipotesi evidente di rischio elettivo potrebbe essere quella dei lavoratori che colgono l’occasione del percorso abitazione-posto di lavoro per effettuare una gara di velocità; altri casi potrebbero essere quelli, ora espressamente disciplinati dall’art.12, della guida senza la prescritta abilitazione di guida, o degli incidenti causati dall’abuso di alcolici o dall’uso di sostanze stupefacenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12326 del 27 maggio 2009, ha ribadito che l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, dipende strettamente dal ricorrere delle suddette evenienze.

Nell’ambito dei lavoratori maggiormente “a rischio” per questo tipo di infortunio rientrano i “lavoratori pendolari”.

Il fenomeno del pendolarismo investe indistintamente le più svariate categorie di lavoratori coinvolgendo, oltre a problematiche sociologiche, urbanistiche, organizzative ed economiche, anche aspetti di natura medico-legale.

È opportuno riportare l’atteggiamento assunto dalla Suprema Corte in un pronunciamento del 1977, in occasione del quale massimava che: *“L’infortunio in itinere deve considerarsi verificato in occasione di lavoro qualora il lavoratore sia stato costretto a servirsi di mezzi di trasporto forniti, prescelti o prescritti*

⁹ Cass. civ. Sez. lav. 22 maggio 1987, n. 4657, in Mass. Giur. Lav., 1987, p. 390.

¹⁰ Cass. civ. Sez. lav. n. 4076/1990 cit..

¹¹ Cass. civ. Sez. lav. 2 maggio 1997, n. 3756 in Giust. Civ. , 1999, I, 2794.

dall'imprenditore, in stretta relazione con le esigenze dell'attività lavorativa ovvero, quando il lavoratore abbia dovuto percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi differenti da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ovvero ancora se al rischio gravante su qualsiasi utente della strada si aggiunga un *quid pluris specificante*, come la mancanza di mezzi pubblici e la particolare necessità di servirsi di un mezzo proprio per la distanza del posto di lavoro e per l'impossibilità di una idonea sistemazione in loco¹².

È necessario fare qualche osservazione in merito all'espressione "*particolare necessità di servirsi di un mezzo proprio per la distanza dal posto di lavoro*". La suddetta necessità non sembra proprio "particolare"; se, infatti, consideriamo che un pendolare sia costretto a percorrere supponiamo in treno, una distanza complessiva di 150 km al giorno e parimenti tentiamo di valutare i ritmi quotidiani che tale condizione gli impone (necessità di svegliarsi in anticipo al mattino, tempo necessario per recarsi dalla propria abitazione alla stazione ferroviaria di partenza, tempo occorrente per recarsi dalla stazione di arrivo sul luogo di lavoro, e tutto questo supponendo un'accettabile puntualità dei mezzi di trasporto), arriviamo senz'altro alla conclusione che la necessità di servirsi del mezzo proprio (ad esempio l'automobile) non è affatto "particolare", poiché non di raro riscontro.

Sono evidenti infatti i vantaggi derivanti dalla maggiore celerità di spostamento consentita dall'autovettura, e derivanti anche dalla notevole contrazione dei "tempi morti" che potrebbero essere impiegati senza dubbio più utilmente in altri ambiti.

D'altro canto è palese come l'uso di un mezzo proprio di trasporto comporti, rispetto all'utilizzo di mezzi pubblici, maggiori fattori di rischio connessi con l'elemento soggettivo. A tale proposito si è

avuto modo di puntualizzare come l'intervallo circadiano mostri delle fasi di maggiore rischio (a motivo della ridotta performance psicomotoria), individuate oltre che al crepuscolo, anche tra le ore tredici e le quindici; ore queste che appunto coincidono, di solito, con il termine dei turni lavorativi.

Affinché sussistano gli estremi di indenizzabilità, inoltre, la suddetta sentenza prevede che alla base della particolare necessità di servirsi di un mezzo proprio ci sia il fattore distanza dal posto di lavoro e l'impossibilità di una idonea sistemazione in loco.

Ritornando al concetto di rischio generico aggravato, ovvero quello che incombe su ogni cittadino, ma in misura maggiore su alcuni individui che non vi si possono sottrarre per motivi di lavoro, ci si deve domandare se esso gravi anche su soggetti che per causa di lavoro siano costretti a quotidiani spostamenti.

Nel caso del pendolare, pur operando un rischio generico simile a quello esistente a carico della rimanente popolazione, lo stesso merita l'aggettivazione "aggravato" in conseguenza della sua reiterazione quotidiana.

Si deve ammettere, di conseguenza, che detto rischio risulti altresì e maggiormente aggravato, in particolar modo per chi fa uso di mezzo proprio, nella particolare circostanza del viaggio di ritorno, durante il quale la condizione psicomotoria del soggetto risente sensibilmente in senso deterioro della stanchezza del lavoro.

Il Mazzucchelli afferma che "*non sarebbe un superamento del principio del rischio professionale il considerare come generico aggravato il rischio dell'iter tenendo conto del traffico stradale e (per il viaggio di ritorno) la stanchezza del lavoro*"¹³.

Nonostante queste considerazioni, però, continua a permanere una carenza legislativa: la Corte della Cassazione in una sentenza ha ritenuto *in itinere* l'infortunio occorso al lavoratore nel ritornare al posto

¹² Cass. civ. Sez. lav. 27 maggio 2009, n. 12326, in Foro It., 2010, I, 524.

¹³ MAZZUCHELLI, *Alcune considerazioni sul rischio assicurativo dell'infortunio "in itinere"*, in Riv. It. dir. soc., 1966.

di lavoro dopo essersi recato a casa per consumare il pasto, sottolineando che l'indennizzabilità deve essere valutata tenendo conto di vari parametri tra cui le esigenze del lavoratore connesse anche alle relazioni di famiglia ed il costo economico relativo al consumare il pasto fuori casa, oltre che alla distanza dell'abitazione dal luogo di lavoro ed alla durata dell'interruzione lavorativa, questi ultimi aspetti volti a voler giustificare o meno il comportamento del lavoratore.

4. Il caso particolare degli insegnanti

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail solo se rientrano nel campo di applicazione della tutela (articoli 1.28 e 4.5 del T.U. del 1965).

Ed in particolare sono tutelati i docenti:

1. se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
2. se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1.28 e 4.5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche; esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione *esercitazione pratica*, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta dell'apprendimento.

All'esercitazione praticata sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole elementari e materne.

Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività di insegnante di sostegno, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle

condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante stesso.

Si precisa, inoltre che requisito imprescindibile ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa¹⁴.

A norma dell'art. 42 del R.D. 30/4/1924 n. 965, l'insegnante sarebbe obbligato a risiedere nel *comune di sede dell'istituto* ove lavora, potendo tuttavia essere autorizzato di anno in anno dal Preside a fissare la propria residenza in un comune limitrofo, sempre che ciò non si riveli dannoso per l'interesse della scuola e non contrasti con il pieno e regolare adempimento di ogni dovere da parte dell'insegnante. L'insegnante che abbia omissis di avanzare la specifica richiesta a risiedere fuori sede si assumerebbe pertanto volontariamente il rischio di possibili infortuni in itinere.

D'altra parte si deve considerare che su questo punto la giurisprudenza è solitamente favorevole al dipendente: è *illegittimo il diniego di riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione di un infortunio in itinere fondato sulla mancanza di autorizzazione a risiedere in località diverse dalla sede di servizio qualora la stessa amministrazione, pur a conoscenza della circostanza, non l'abbia mai formalmente contestata al dipendente e, comunque, ciò non abbia mai influito sulla regolare e puntuale prestazione lavorativa*.

In relazione alla circolare Inail del 23 aprile 2003 n. 28, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio *l'infortunio in itinere*), col solo limite del rischio elettivo.

In base a quanto detto, esistono solo tre categorie di docenti assicurati: gli

¹⁴ Circolare Inail n. 24 del 26 agosto 1994.

insegnanti di educazione fisica, i tecnici di laboratorio e maestri elementari.

Risultato: se un insegnante di storia o di matematica, di lettere o di geografia o di lingue dovesse cadere da una scala nell'edificio, o fosse vittima di un incidente stradale mentre si reca a scuola, ecco, in questi casi il lavoratore non otterrebbe nessun tipo di risarcimento dall'Inail perché non rientra nella categoria di insegnanti a rischio, in quanto per la loro attività non fanno uso di macchine elettriche o non sono adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

Invero se i docenti sono in grado di dimostrare che, anche se inizialmente non appartenenti alla categoria di insegnanti tutelati in quanto insegnanti di lettere o di lingue o di matematica, hanno, in via non occasionale ma continuativa, fatto uso di strumenti elettrici, essi possono rientrare di diritto tra i soggetti atti ad ottenere un risarcimento.

Questo sta a significare che ogni caso è a se stante e come tale deve essere valutato singolarmente.

Nel caso in cui gli insegnanti non rientrano nello svolgimento delle applicazioni sopra citate, e subiscono un infortunio, in questo caso non sono tutelati dall'Inail ma si avvalgono di una propria assicurazione privata.

I precari, i supplenti, in caso d'infortunio sul lavoro ricevono lo stesso trattamento degli insegnanti di ruolo.

Per quanto riguarda l'*infortunio in itinere*, questo non gode di una tutela propria, ma rappresenta un'estensione dell'infortunio sul lavoro, per cui se i docenti non sono tutelati a monte dall'Inail, poiché non rientrano nella categoria di cui sopra, vale a dire non presentano determinate caratteristiche lavorative, non saranno tutelati nemmeno in caso di infortunio in itinere.

Al contrario, se i docenti sono tutelati dall'Inail e subiscono un infortunio in itinere, quell'infortunio sarà riconosciuto e tutelato, fermo restando che si tratti d'infortunio in itinere. Ci si riferisce al fatto che l'infortunio deve essere avvenuto nel tragitto casa-luogo di lavoro o

viceversa; deve essere rispettato il tempo di franchigia di un'ora dal momento in cui il soggetto finisce il proprio turno lavorativo; se utilizza il mezzo di trasporto privato, l'uso di tale mezzo deve essere necessitato, cioè deve sussistere un'incompatibilità di orari tra l'inizio dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed i mezzi pubblici.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5603 del 25 settembre 2006 ha ribadito che *"l'infortunio in itinere, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall'uso di mezzi privati o pubblici, e dall'autorizzazione all'uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest'ultima sia stata dall'Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di "missione", ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all'interno dello stesso Comune"*¹⁵.

Il docente, però, può avere più rapporti di lavoro, cioè può insegnare in orari "spezzati" in due istituti diversi ubicati a parecchi Km di distanza l'uno dall'altro, ad esempio può insegnare le prime due ore in un istituto di Bari, e le ultime due ore in un istituto di Monopoli; affinché il docente giunga per tempo, è necessario che faccia uso del mezzo di trasporto privato, poiché è difficile l'eventualità che i mezzi pubblici riescano ad effettuare un servizio compatibile con gli orari lavorativi del soggetto.

Nell'evenienza in cui durante il tragitto da un istituto all'altro l'insegnante dovesse subire un sinistro stradale, si deve parlare d'infortunio sul lavoro, in quanto l'insegnante, nel caso specifico, è considerato alla pari di un rappresentante, quindi il "viaggio", "l'iter" compiuto da un istituto all'altro diventa obbligatorio allo svolgimento delle proprie mansioni.

¹⁵ Cons. Stato 25 settembre 2006 n. 5603 su www.giustizia-amministrativa.it.

Si tratta, quindi, più che d'infortunio in itinere di un fatto di servizio, e come tale deve essere considerato.

Costituiscono fatti di servizio non solo quelli derivanti dallo stretto adempimento degli obblighi di servizio, ma anche il servizio eseguito dietro specifico ordine, il servizio eseguito spontaneamente in forza dei doveri inerenti al proprio ufficio, e più in generale qualunque fatto avente finalità di servizio, anche se svolto fuori del tempo e del luogo vero e proprio del servizio (ad esempio l'infortunio in itinere).

I "fatti di servizio" giuridicamente tutelati, non si ravvisano negli eventi cui vengono sottoposti indifferentemente tutti i cittadini, bensì in accadimenti che per le loro peculiari caratteristiche lesive debbono per lo più essere dimostrati come rilevanti (e non semplici "occasioni") rispetto ad un andamento ordinario, e sono in grado d'indurre una menomazione dell'integrità fisica.

Il concetto di "fatto di servizio", inoltre, non si può e non si deve limitare (secondo criteri strettamente cronologico-topografici) al solo lasso di tempo in cui il dipendente presta la propria opera nell'ambito della sua sede lavorativa: comprende, inoltre, qualsiasi situazione inerente alla prestazione del servizio anche se compiuta fuori dall'ufficio o dal normale orario lavorativo, qualora comandata o autorizzata.

Possono risultare rilevanti anche quegli atti della vita quotidiana che vengono effettuati, per obblighi di servizio, secondo modalità disagiate e comunque differenti dall'ordinario: necessità di frequenti e gravosi spostamenti per aggiungere la sede lavorativa o per ottemperare alle proprie mansioni.

Non ha importanza che l'adempimento del servizio abbia comportato un danno cronologicamente concentrato nel tempo (infortunio sul lavoro) oppure diluito (malattia professionale); l'importante è che vi sia la prova che l'infermità o la lesione o la malattia siano state contratte a causa dell'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Partendo da questi presupposti la Corte di Cassazione, nella sentenza del 7 febbraio 2008, n. 2895, non ritenne rientrante di per sé tra le attività tutelate dall'assicurazione obbligatoria, la partecipazione ad un corso di aggiornamento per docenti, seppur obbligatorio, con la conseguenza che, in caso d'infortunio, l'insegnante non è indennizzabile¹⁶.

In particolare si trattò di un triste episodio in cui un docente di un istituto tecnico statale, decedette a seguito di un incidente stradale, nel quale era alla guida della propria auto per recarsi, ad un corso di aggiornamento obbligatorio.

Gli eredi richiesero al giudice il pagamento della rendita ai superstiti, indennizzabile identificando l'evento come infortunio in itinere; la loro domanda fu però respinta in primo e secondo grado e, di conseguenza fu proposto ricorso per cassazione.

Anche la Corte interpellata rigettò la domanda degli eredi poiché non sussistevano i presupposti per l'indennizzabilità, ovvero la Corte affermò che *la tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa ed individuate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4. ed in particolare: a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; b) se come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.*

In considerazione di ciò, ritenute irrilevanti le deduzioni circa l'obbligatorietà del corso o sull'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, la Corte concluse con il rigetto del ricorso poiché l'attività di

¹⁶ Cass. civ. Sez. lav. 7 febbraio 2008, n. 2895, su www.altalex.it.

insegnamento espletata dal de cuius, di per se sola non aveva diritto alla tutela Inail.

5. Alcune riflessioni

Il mancato risarcimento del danno da parte dell'Inail nei confronti dei docenti infortunati sul lavoro ha ricadute tanto più onerose quanto più grave è l'incidente di cui sono stati vittime (le spese mediche, il danno "biologico", il lungo periodo di assenza con il conseguente rischio di perdere il lavoro, le conseguenze burocratiche).

Importante sarebbe quindi fornire alla classe "insegnanti" una più adeguata informazione per permettere loro di ridurre i rischi e le conseguenze che ne derivano, mettendo preventivamente in atto alcuni accorgimenti, che, allo stato attuale solo in pochi conoscono:

- 1) le scuole ad inizio di ogni anno scolastico mettono a disposizione dei docenti una assicurazione volontaria, che è buona norma sottoscrivere;
- 2) qualora si dovesse essere vittima di un infortunio sul lavoro (insegnamento), di fronte al rigetto dell'istanza prodotta all'Inail ed entro sei mesi dall'incidente, occorre presentare alla propria scuola la domanda per il "riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo"; alla quale seguiranno visite presso Commissioni mediche;
- 3) non bisogna arrendersi di fronte al rigetto dell'istanza da parte dell'Inail: Inca-Cgil affermano che "Anche se i docenti non sono assicurati all'Inail non è detto che non avrebbero dovuto esserlo". Se si riesce a dimostrare che l'attività svolta era a rischio si può ottenere il risarcimento. Tale risarcimento verrebbe poi allargato, una volta assodata l'esistenza della copertura assicurativa, anche ai casi in cui l'incidente si verifica per altra causa che non quella legata al rischio assicurato (ad esempio se si cade dalle scale o nel caso di incidente mentre si va a scuola): ciò per evitare ingiustificate discriminazioni tra lavoratori di fronte allo stesso incidente.

La Circolare n. 28 del 23 aprile 2003, in merito, non lascia dubbi: "[...], l'art. 1 del T.U, individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali. Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile. In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo".

Nei confronti degli insegnanti l'assicurazione è quindi, come per tutti gli altri lavoratori, "piena", nel senso che sono tutelati tutti i rischi collegati alle finalità ed alle condizioni lavorative.

L'istituto assicuratore è stato costretto a emanare il provvedimento poiché evidentemente sommerso da un contenzioso crescente (è infatti riportato in premessa: "In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni")¹⁷.

¹⁷ In Italia, nel periodo 2002-2004, sono stati denunciati all'Inail 2.644.703 infortuni sul lavoro, di

In definitiva, la Circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 28 dimostra la necessità di chiarire la posizione degli insegnanti nei confronti degli infortuni (anche in itinere) al fine di evitare la libera interpretazione di una normativa che si adatta al singolo caso, foriera molto spesso di equivoci.

Le regole racchiuse nella Circolare sono molto complesse, spetta ai patronati ed ai sindacati informare correttamente gli interessati aiutandoli ad usufruire dell'allargamento del campo assicurativo in loro favore.

6. Bibliografia richiamata

Alibrandi G., *"Infortuni sul lavoro e malattie professionali"* Milano, Giuffrè 1994;
 Antolisei F., *"Manuale di diritto penale"* parte generale, Milano, Giuffrè, 1997, 364 ss;
 Bacchini F., *"Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: i soggetti passi-vi: informazione e formazione, attività di vigilanza"*, Padova, CEDAM 1998;
 Basenghi F., *"La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale"*, in *"La sicurezza del lavoro"*, Milano, Giuffrè 1996;
 Basso E. D., *"Orientamenti di giurisprudenza in materia di attività di prevenzione"*, Mondovì;
 Bernardini A., *"La prevenzione degli infortuni sul lavoro"*, Roma 1979;
 Carnelutti F., *"Infortuni sul lavoro"* (studi) I e II, Roma, 1913, 1914;
 Casale G., *"L'infortunio in itinere"*, in *"Guida lav."* 2000, fasc. n.10, 37 ss;
 Cinelli M., *"Diritto della previdenza sociale"*, Torino 1998;
 Corsalini G., *"Infortunio in itinere (questioni applicative dell'art.12 del decreto, n.38/2000)"*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 2000, 1, 27 ss.; *Id.*, *"L'infortunio in*

itinere da spazio ai dubbi" in *Il sole 24ore*, 9 marzo 2000, 25;

Culotta A., Di Lecce M., *"Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"*, Pirola 2001

De Compari F., Gualtierotti P., *"L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, Milano, Giuffrè, 1992, I, 235 ss;

Dorme B., *"La prevenzione degli infortuni sul lavoro"*, Roma 1979;

Ferrari G., Ferrari G., *"Infortuni sul lavoro e malattie professionali"*, 2004, CEDAM;

Fontana A., *"L'infortunio in itinere"* in *"Riv. inf. mal. prof."* 2000, I, 627 ss;

Gambacciani E., *"Infortunio in itinere nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro; il punto dopo la riforma del 2000"*;

Ludovico G., *"La definizione legislativa dell'infortunio in itinere tra estensione della tutela e selezione dei soggetti"* in *"Riv. inf. mal. prof."*, 2002, I, 31 ss;

Ghidini O.G., Azzalini M., *"Nozioni generali sull'infortunio e sulla prevenzione"*, Roma, E.N.P.I. 1967;

Melino C., *"Lineamenti di igiene del lavoro"*, Roma 1977;

Miraldi G. *"Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, Padova, 1968;

Palmieri E., *"Il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro: Il sistema di gestione della prevenzione: l'analisi e il controllo dei rischi sul luogo di lavoro e la gestione della sicurezza"*, Roma 2001;

Persiani M., *"Il sistema giuridico della previdenza sociale"*, Padova 1960;

Piccinino S., *"Le delimitazioni soggettive dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* in *"Riv. it. dir. lav."*, 1977, II, 445;

Rossi E. coord. Comm. Salute Regioni - P.A. - *"La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le direttrici di azione delle Regioni e Province Autonome. Se-nato della Repubblica 2005"*;

Salis A., Britti M., De Petrillo D., *"La normativa sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro"*, Quaderni di SECURITAS, ENPI 1978.

cui 220.593 sono stati infortuni in itinere, 1.471 sono gli infortuni in itinere attinenti al settore istruzione. I dati in dettaglio possono essere riepilogati nella seguente tabella e nel grafico corredato.